

Gare gas, la Consulta conferma: canone è dovuto anche se concessione è scaduta

La Corte costituzionale, in un'attesa sentenza pubblicata martedì sera, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Camera arbitrale dell'ANAC contro l'obbligo per i distributori gas di continuare a versare ai Comuni il canone concessorio anche dopo la scadenza delle concessioni, in attesa delle nuove gare. La sentenza, disponibile in allegato, arriva in esito a una questione sollevata dal collegio arbitrale a dicembre 2019 in un caso che vede opposti il distributore Centria srl e i Comuni di Figline e Incisa Valdarno, Cavriglia e Monteverchi. Nel procedimento erano intervenuti tra gli altri le associazioni ASSOGAS, IGAS e Utilitalia - e le società SEI e 2i Rete Gas spa.

La Consulta rileva che nel porre la questione di legittimità il collegio arbitrale non ha ricostruito adeguatamente il quadro normativo di riferimento e non ha in particolare tenuto conto di alcuni aspetti fondamentali, prima di mettere in questione la corresponsione del canone.

Per i giudici costituzionali è indubbio, infatti, che esiste “un'anomalia nell'effettuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, con un percorso di riforma ancora non attuato a più di quindici anni dalla sua entrata in vigore e a dieci dall'adozione dei provvedimenti attuativi (...) Ragioni per cui la proroga ex lege, ricorrendo determinate circostanze potrebbe effettivamente determinare un irragionevole squilibrio delle prestazioni contrattuali”.

Il fatto però è che per gestire un simile problema la normativa offre già alcuni strumenti di cui il collegio arbitrale non ha tenuto conto. Nello specifico secondo la Consulta non ha considerato che per sbloccare l'avvio della gare esiste il potere sostitutivo (art. 14 Dlgs 164/2000) e che esistono le norme contro l'inerzia della PA che consentono anche di chiedere un risarcimento (Dlgs 104/2010).

Inoltre gli arbitri non hanno considerato neppure che ci sono norme che consentono in certi casi di ottenere una revisione degli obblighi contrattuali (art. 165 codice degli appalti), se condizioni non riconducibili al concessionario alterano l'equilibrio del contratto. E in questo caso i ritardi nell'avvio delle gare,

“ove ovviamente sia dimostrato dal concessionario un sopravvenuto squilibrio contrattuale, potrebbe(ro) legittimare una richiesta di revisione dello stesso piano; richiesta che, in caso di mancata o negativa risposta dell'amministrazione, potrebbe anche essere fatta valere nelle competenti sedi giurisdizionali”.

In conclusione, scrive la Consulta, “il Collegio arbitrale rimettente non solo non ha preso in considerazione gli strumenti legislativi verso l'inerzia della pubblica amministrazione, ma neppure ha tenuto conto della possibilità di applicare gli istituti posti a presidio dell'equilibrio contrattuale nelle concessioni. Alla luce di tali carenze dell'ordinanza di rimessione in punto di adeguata ricostruzione del quadro normativo, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle questioni”.

STAFFETTA 6.12.2021